



**COMUNE DI CURINGA**  
Provincia di Catanzaro

## Comando di Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia,2  
88022 Curinga(CZ)  
Tel. 0968-739323/33—Fax 0968-739156

**ORDINANZA Nr. 01 DEL 04.01.2018**

**OGGETTO: “ASPETTANDO LA BEFANA”.**  
**ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA**  
**MODIFICHE TEMPORANEE VIABILITÀ**  
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerata** la necessità di vietare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richiedente	GIAMPA' Arcangelo Presidente "Associazione per Curinga 1992"	Protocollo	78	Data	04.01.2018
Località	<b>C.SO GARIBALDI - PIAZZA DIAZ – PIAZZA SAN FRANCESCO</b>				
Periodo di validità	<b>06 GENNAIO 2018</b>				

Orario di validità	<b>DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 13:30 e comunque fino al termine della manifestazione</b>
Motivo	"Aspettando la Befana"

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Atteso** che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con i diritti e gli interessi legittimi di terzi;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** il D.M. del 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

**Visto** il Decreto Sindacale nr. 07 del 28.07.2017, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

**Preso atto** dei pareri favorevoli espressi dagli Uffici competenti,

### ORDINA

1. **La istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	<b>C.SO GARIBALDI - PIAZZA DIAZ – PIAZZA SAN FRANCESCO</b>
Periodo di validità	<b>06 GENNAIO 2018</b>
Orario di validità	<b>DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 13:30 e comunque fino al termine della manifestazione.</b>

**L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:**

**Apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura del **richiedente**. Lo stesso dovrà segnalare l'interdizione al traffico dell'area interessata dalla manifestazione mediante cartelli di avviso ed idonea segnaletica stradale nelle Vie adiacenti o confluenti con quelle interessate dall'evento.

LA VIABILITÀ ORDINARIA SARA' DEVIATA SU VIA G. TAGLIAFERRO PER I VEICOLI PROVENIENTI DALLA S.P. 114 (ACCONIA) APPONENDO IDONEA SEGNALETICA.

E' fatto obbligo agli organizzatori della manifestazione, esercitare una puntuale ed efficiente vigilanza su tutta l'area interessata dall'evento e garantire la tutela della strada, delle pertinenze e della segnaletica stradale. Al termine della manifestazione gli organizzatori cureranno la rimozione della segnaletica stradale, transenne ed eventuali cartelli utilizzati ripristinando la normale viabilità.

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, il Comando del Corpo di Polizia Municipale e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e regolamentare in maniera diversa i flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza.

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:

▲ Comando Stazione Carabinieri di Curinga;

▲ Sig. GIAMPA' Arcangelo, Presidente "Associazione per Curinga 1992".

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria .

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Cannella Antonino.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 04.01.2018

Il Responsabile del Servizio  
F.to Vice Com. Cannella Antonino

(Pratica trattata F.to Istr. Fruci)